

FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Regolamento Anticipazioni

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibera del 24 ottobre 2007 e modificato con delibere del 20 giugno 2012, del 20 giugno 2013, del 16 ottobre 2014, del 15 settembre 2016, del 15 settembre 2017 e del 29 ottobre 2019

Sommario

PREMESSA	2
TITOLARI DEL DIRITTO E CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE.....	2
1.1 <i>Spese sanitarie.....</i>	2
1.2 <i>Acquisto prima casa di abitazione</i>	2
1.3 <i>Interventi di restauro, manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione</i>	2
1.4 <i>Ulteriori esigenze:</i>	2
REGOLE GENERALI	3
ANZIANITÀ DI PARTECIPAZIONE	3
CESSIONE DEL QUINTO	3
IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE	3
REITERABILITÀ DELLE RICHIESTE	4
EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE ANTICIPAZIONI	4
a) <i>Spese sanitarie</i>	4
b) <i>Acquisto della prima casa di abitazione per l'Associato o per i figli</i>	5
c) <i>Interventi di manutenzione relativi alla prima casa di abitazione</i>	7
d) <i>Ulteriori esigenze dell'Associato.....</i>	9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTI DA PRODURRE.....	9
CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA.....	9
OBBLIGO DI RESTITUZIONE	9
FACOLTÀ DI REINTEGRO.....	10

Premessa

In osservanza di quanto disposto dall'Art.11, commi 7 e seguenti, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, "Decreto") e dallo Statuto del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito, "Fondo") gli Associati possono richiedere un'anticipazione della propria posizione individuale maturata presso il Fondo per le finalità previste dal Decreto.

Titolari del diritto e condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dal Fondo all'Associato per i seguenti motivi:

1.1 Spese sanitarie

Si tratta di spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'Associato, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'anticipazione (di seguito, "Anticipazione per Spese Sanitarie") può essere richiesta in qualsiasi momento, a prescindere dunque dal tempo intercorso fra la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare e la data della richiesta.

Sugli importi concessi vengono applicate le ritenute previste dalla legislazione tempo per tempo vigente.

1.2 Acquisto prima casa di abitazione

Si tratta dell'acquisto, documentato con atto notarile, della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.

L'anticipazione (di seguito, "Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa") può essere richiesta dall'Associato purché siano decorsi almeno 8 anni fra la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare e la data della richiesta.

Sugli importi concessi vengono applicate le ritenute previste dalla legislazione tempo per tempo vigente.

1.3 Interventi di restauro, manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione

Si tratta della realizzazione sulla prima casa di abitazione, dell'Associato o dei suoi figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b) c), d) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Si precisa che il Fondo non concede anticipazione sulle spese riferite a "bonus arredi" e grandi elettrodomestici, pur rientrando queste negli interventi contemplati dalla normativa per i quali è previsto il riconoscimento delle detrazioni fiscali. L'anticipazione (di seguito, "Anticipazione per Interventi di Manutenzione") può essere richiesta dall'Associato purché siano decorsi almeno 8 anni fra la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare e la data della richiesta.

Sugli importi concessi vengono applicate le ritenute previste dalla legislazione tempo per tempo vigente.

1.4 Ulteriori esigenze:

Si tratta di ulteriori esigenze dell'Associato; questa anticipazione può essere richiesta dallo stesso purché siano decorsi almeno 8 anni fra la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare e la data della richiesta.

Sugli importi concessi vengono applicate le ritenute previste dalla legislazione tempo per tempo vigente.

La possibilità di ottenere l'anticipazione per ulteriori esigenze è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data in cui sia stata **liquidata** l'ultima anticipazione per la stessa causale;
- l'importo lordo liquidabile sia pari o superiore a 1.500,00 Euro.

Regole generali

ANZIANITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ad eccezione della Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall'Associato in qualsiasi momento, è condizione essenziale per ottenere un'anticipazione che il richiedente risulti iscritto a forme pensionistiche complementari da almeno otto anni (c.d. "anzianità").

Ai fini del computo dell'anzianità sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dal richiedente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Per far valere gli otto anni di partecipazione, nel caso di iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, per i quali l'Associato non intenda effettuare il trasferimento in entrata, **occorre presentare sempre**, unitamente ai documenti previsti per ogni singola causale, anche idonea dichiarazione aggiornata del fondo di appartenenza attestante la data di adesione dell'interessato e che lo stesso non ha esercitato il riscatto totale.

CESSIONE DEL QUINTO

Qualora il richiedente abbia in essere contratti di cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo da parte di una società finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione prevista per ciascuna casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria firmata dalla società finanziaria stessa.

In assenza di tale liberatoria, il Fondo non potrà dare seguito alla pratica. Conseguentemente, in osservanza dell'Art.11, comma 10, del Decreto, qualora risulta notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l'importo richiesto dall'Associato solo in presenza dell'attestazione di estinzione del debito firmata dalla società finanziaria, oppure nell'ammontare lordo indicato da quest'ultima in una apposita liberatoria.

Fanno eccezione le richieste di Anticipazione per Spese Sanitarie, per le quali si procederà comunque alla liquidazione dei 4/5 dell'importo richiesto, ovvero, in caso di estinzione del finanziamento, alla liquidazione dell'intero importo richiesto dall'Associato.

IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

Come disposto dall'art. 11, comma 8, del Decreto, l'importo complessivo delle anticipazioni, tenuto conto anche delle eventuali anticipazioni già erogate, non può mai eccedere il 75% della "posizione Individuale"; quest'ultima è costituita dai versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione a forme pensionistiche complementari, al netto degli eventuali riscatti, ed è quella che risulta dalla valorizzazione delle quote nota al Fondo al momento della liquidazione.

Sull'ammontare lordo dell'anticipazione concessa sono applicate le ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'importo dell'anticipazione viene pertanto liquidato al netto di tutte le imposte, spese ed oneri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo, ed altresì al netto degli eventuali rimborsi e/o finanziamenti spettanti o richiesti; a quest'ultimo riguardo, l'Associato, contestualmente alla presentazione della richiesta di anticipazione, deve dichiarare altre anticipazioni, rimborsi e/o finanziamenti spettanti o richiesti, dallo stesso e/o da altri componenti del nucleo familiare, a terzi (quali ad esempio casse mutue di assistenza, compagnie di assicurazione, enti finanziatori, etc...) in relazione alle spese ed alle motivazioni per le quali viene richiesta l'anticipazione al Fondo.

Non sono ammesse anticipazioni per spese ed oneri sostenuti o pagamenti effettuati anteriormente a tre mesi rispetto alla data di inserimento online della richiesta.

REITERABILITÀ DELLE RICHIESTE

In base alla normativa in vigore le richieste di anticipazione possono essere presentate più di una volta.

Restano fermi i limiti temporali indicati dalla regolamentazione del Fondo (24 mesi in caso di reiterazione di richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze") e sempre nel rispetto dei limiti di legge, scontando quindi gli importi di precedenti anticipazioni.

Il calcolo dell'importo erogabile in presenza di anticipazioni pregresse segue le regole indicate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), da ultimo negli "Orientamenti" del 10 febbraio 2011.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE ANTICIPAZIONI

a) Spese sanitarie

L'Associato ha diritto di ottenere anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione per Spese Sanitarie possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie, purché debitamente documentate, connesse alla terapia o all'intervento, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'interessato e quelle sostenute da familiari per prestare assistenza al beneficiario della prestazione sanitaria.

L'Associato, contestualmente alla presentazione della richiesta di anticipazione, deve dichiarare eventuali altre anticipazioni, rimborsi e/o finanziamenti spettanti o richiesti dallo stesso e/o da altri componenti del nucleo familiare a terzi (ad esempio, casse mutue di assistenza, compagnie di assicurazione, enti finanziatori, etc...).

L'importo massimo dell'anticipazione concedibile è pari al 75% della posizione individuale, tenuto conto di eventuali precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali.

Documenti da allegare contestualmente alla richiesta online:

- attestazione della struttura pubblica competente, o quella rilasciata dal medico di base, relativa alla terapia e/o all'intervento (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- preventivo/fatture di spesa prodotto/i dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione;
- documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione idonea a certificare il legame di parentela, nel caso di prestazioni riguardanti coniuge e/o figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- dichiarazione relativa agli importi dei rimborsi richiesti, spettanti, ottenibili o già percepiti dall'Associato o dagli altri componenti del nucleo familiare in relazione alle spese per le quali si richiede l'anticipazione (da richiedere a: casse mutue di assistenza, compagnie di assicurazione, enti finanziatori, etc...);
- eventuale liberatoria della società finanziaria, relativamente ad 1/5 della richiesta, in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al fondo (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli").

Ed inoltre, quando ne ricorra il caso:

- preventivo/fatture delle spese di viaggio del paziente nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore;
- preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie.

b) Acquisto della prima casa di abitazione per l'Associato o per i figli

L'Associato ha diritto di ottenere anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per Acquisto della Prima Casa, possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate (competenze notaio per stipula contratto di compravendita, spese di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, oneri fiscali).

L'anticipazione è, inoltre, ammessa nell'ipotesi di acquisto di quota di una proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione erogabile sarà quantificata avendo come riferimento il valore della quota acquistata risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile.

Ciò, ovviamente, quando sussistano anche gli altri requisiti previsti dalla presente lett.

b): è quindi comunque necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'Associato o di suoi figli.

L'art. 1, comma 55, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha introdotto un sostanziale ampliamento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, dal 1° gennaio 2016.

In particolare, la novità consiste nel fatto che essere proprietario di un immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa" non è ostativa ad un nuovo acquisto fiscalmente agevolato, a condizione che l'alienazione del primo immobile sito nel medesimo Comune avvenga entro 12 mesi dal rogito.

Se l'immobile di cui si è già in possesso è stato ottenuto per successione o è stato acquistato senza agevolazioni fiscali, non è possibile ottenere le agevolazioni "prima casa" se non avendo alienato tale immobile prima del nuovo acquisto.

Per "prima casa di abitazione" si intende l'immobile o la porzione immobiliare:

- di natura abitativa e non di lusso (escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- destinato/a a residenza o a dimora abituale, ovverosia la casa centro degli interessi dell'Associato o dei suoi figli per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti; tale circostanza deve essere dichiarata esplicitamente e documentata all'atto della richiesta.

Qualora il Fondo venisse a conoscenza di una situazione diversa da quella dichiarata, l'importo lordo dell'anticipazione concessa dovrà ovviamente essere restituito.

Ai fini della determinazione degli oneri da sostenere, verranno considerate le spese relative all'acquisto di eventuali pertinenze, **solo se sostenute contestualmente all'acquisto della prima casa di abitazione.**

L'importo massimo dell'anticipazione concedibile è pari al 75% della posizione individuale, tenuto conto di eventuali precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali.

Costituiscono fattispecie rilevanti, ai fini della concessione dell'anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa, l'acquisto da terzi, l'acquisto in cooperativa e la costruzione in proprio.

Documenti da allegare contestualmente alla richiesta online:

➤ Acquisto da terzi

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");

- atto notarile di acquisto, o compromesso di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo e degli eventuali acconti già versati, o proposta di acquisto che si perfezionerà direttamente con atto notarile di acquisto;
- giustificativi fiscalmente validi e/o documenti attestanti eventuali costi accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali. **N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo**);
- solo nel caso in cui la richiesta sia per i figli: documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli") o atto di mutuo; se la richiesta riguarda il figlio dovrà essere compilata e sottoscritta anche dallo stesso;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che deve avvenire entro 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;
- eventuale liberatoria della società finanziaria, in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli").

➤ **Acquisto in cooperativa**

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per i suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- contratto preliminare di assegnazione, o atto notarile di assegnazione, di alloggio con evidenza degli acconti già versati;
- estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell'alloggio;
- giustificativi fiscalmente validi e/o documenti attestanti eventuali costi accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali. **N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo**);
- solo nel caso in cui la richiesta sia per i figli: documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli") o atto di mutuo; se la richiesta riguarda il figlio dovrà essere compilata e sottoscritta anche dallo stesso;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che deve avvenire entro 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;
- eventuale liberatoria della società finanziaria in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli").

➤ **Costruzione in proprio**

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per i suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- titolo di proprietà del terreno;
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;

- copia della denuncia di inizio attività;
- preventivo/fatture di spesa dell'impresa costruttrice e degli eventuali oneri accessori (costi di intermediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare, spese notarili per stipula del contratto di compravendita, oneri fiscali. **N.B. sono esclusi i costi notarili inerenti all'erogazione del mutuo**);
- solo nel caso in cui la richiesta è per i figli: documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli") o atto di mutuo; se la richiesta riguarda il figlio dovrà essere compilata e sottoscritta anche dallo stesso;
- atto notarile di vendita dell'immobile, sito nel medesimo Comune, precedentemente acquistato con le agevolazioni "prima casa", che deve avvenire entro 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile;
- eventuale liberatoria della società finanziaria in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli").

c) Interventi di manutenzione relativi alla prima casa di abitazione

L'Associato ha diritto di ottenere anticipazioni per la realizzazione di interventi di manutenzione relativamente alla prima casa di abitazione previsti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito D.P.R. 380/2001).

Si precisa che il Fondo non concede anticipazione sulle spese riferite a "bonus arredi" e grandi elettrodomestici, pur rientrando queste negli interventi contemplati dalla normativa per i quali è previsto il riconoscimento delle detrazioni fiscali.

Tali interventi devono riguardare l'immobile, di proprietà dell'Associato o dei suoi figli, destinato a prima casa di abitazione dell'Associato o di suoi figli.

Per prima casa di abitazione si intende la casa di abitazione dell'Associato o dei suoi figli e tale circostanza deve essere dichiarata esplicitamente e documentata all'atto della richiesta ancorché l'abitazione sia acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

Qualora il Fondo venisse a conoscenza di una situazione diversa da quella dichiarata, l'importo lordo dell'anticipazione concessa dovrà ovviamente essere restituito.

A norma del D.P.R. 380/2001, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione per interventi di manutenzione, le seguenti attività:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo": gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) "interventi di ristrutturazione edilizia": gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Trattasi degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 16 bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) da effettuare relativamente alla prima casa di abitazione.

Secondo la richiamata normativa, gli interventi devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 16-bis del T.U.I.R. e comunque secondo la legislazione tempo per tempo vigente, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni sancite dal T.U.I.R. in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

Si precisa inoltre che per alcune tipologie di lavori deve essere inviata apposita comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o all'ENEA e che

i bonifici di pagamento devono riportare i seguenti dati:

- pagamento effettuato ai sensi dell'art. 16 bis del T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917);
- codice fiscale del beneficiario;
- codice fiscale del soggetto che dispone il pagamento.

Qualora le spese di ristrutturazione, recupero edilizio e manutenzione rientranti nella normativa sopra richiamata siano sostenuti dal Condominio, detti oneri dovranno essere documentati da apposita documentazione (dichiarazione, ammontare complessivo, tipologia di spesa e quota millesimale di competenza) rilasciata dall'Amministratore del Condominio.

L'importo massimo dell'anticipazione concedibile è pari al 75% della posizione individuale, tenuto conto di eventuali precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali.

Documenti da presentare contestualmente alla richiesta

- autocertificazione da cui risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituisce la "prima casa di abitazione" per l'Associato o per suoi figli (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- atto notarile di acquisto dell'immobile;
- autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, ove richiesta;
- certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001) (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- preventivo di spesa o fatture attestanti il pagamento dei lavori effettuati;
- in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali: copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi o copia del consuntivo di spesa con relativa ripartizione millesimale;
- solo nel caso in cui la richiesta sia per i figli: documento attestante lo stato di famiglia o altra documentazione utile a documentare il legame di parentela (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli");
- dichiarazione relativa all'ammontare del finanziamento/mutuo richiesto o da accollare (vedi modulo reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E

DOCUMENTI", sezione "Moduli") o atto di mutuo; se la richiesta riguarda il figlio dovrà essere compilata e sottoscritta anche dallo stesso;

- eventuale liberatoria della società finanziaria in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo (vedi fac-simile reperibile nell'Area riservata del sito web, menù "GUIDE E DOCUMENTI", sezione "Moduli").

d) Ulteriori esigenze dell'Associato

L'Associato ha diritto di ottenere anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui ai punti che precedono. Dette anticipazioni sono concesse dal Fondo alle condizioni e nei limiti illustrati al punto 1.4 del presente Regolamento.

L'importo massimo dell'anticipazione concedibile è pari al 30% della posizione individuale, tenuto conto di eventuali precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali.

Documentazione da presentare contestualmente alla richiesta

Eventuale liberatoria della società finanziaria, in caso di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DOCUMENTI DA PRODURRE

L'inserimento delle richieste di anticipazione al Fondo deve essere effettuato direttamente dall'Associato accedendo all'Area riservata nel sito web del Fondo e cliccando sull'apposita sezione "Richiesta Anticipazione".

Le richieste così trasmesse si intendono olografe.

Tali richieste si considerano validamente presentate e verranno esaminate dalla Struttura operativa del Fondo solo se corredate da documentazione completa.

La Struttura operativa del Fondo effettua la liquidazione di norma entro 90 (novanta) giorni dalla data di inserimento *online* della richiesta.

CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Le pratiche per acquisto abitazione, costruzione in proprio, interventi di manutenzione e per spese sanitarie che non fossero complete in sede di erogazione dell'anticipazione, possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione:

ACQUISTO ABITAZIONE

- copia dell'atto notarile di compravendita dell'immobile o copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio da cui si evinca l'attribuzione delle agevolazioni per la prima casa di abitazione;
- copia dell'atto di mutuo se richiesto;
- copia fatture costi accessori (agenzia immobiliare, Notaio) se richiesti;
- certificato di residenza presso l'immobile oggetto dell'anticipazione.

COSTRUZIONE IN PROPRIO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE

- copia delle fatture e dei bonifici di pagamento;
- copia dell'atto di mutuo se richiesto.

SPESE SANITARIE

- copia delle fatture e dei bonifici di pagamento;
- dichiarazione dell'eventuale rimborso ottenuto dalla Cassa Mutua di Assistenza da compagnie di assicurazione, da enti finanziatori, etc....

OBBLIGO DI RESTITUZIONE

A seguito di verifica da parte del Fondo dell'irregolarità della documentazione presentata, sia a preventivo sia a consuntivo, a supporto dell'anticipazione, l'Associato dovrà procedere alla restituzione della stessa, nella misura dell'importo erogato e non giustificato, entro novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo.

L'Associato che non provveda nel predetto termine alla restituzione dell'importo dell'anticipazione non giustificato, non potrà comunque ottenere ulteriori anticipazioni, ad eccezione di quelle per spese sanitarie per gravissime situazioni.

FACOLTÀ DI REINTEGRO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 8 del Decreto:

- le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Associato, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,47 Euro, da comunicarsi preventivamente al Fondo;
- sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate relativamente al montante post 1°.1.2007, è riconosciuto all'Associato un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Si precisa che il recupero dell'imposta è onere dell'Associato.